

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6145 del 23/11/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. ENI SPA, CENTRALE GAS RAVENNA MARE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIALE MANZONI, N.601, LIDO ADRIANO. AGGIORNAMENTO DELL'AUA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 517 DEL 17/02/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6386 del 23/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **ENI SPA, CENTRALE GAS RAVENNA MARE** SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIALE MANZONI, N.601, LIDO ADRIANO. **AGGIORNAMENTO DELL'AUA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 517 DEL 17/02/2015.

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.517/2015 del 17/02/2015 a favore della Ditta ENI SPA – Centrale Gas Ravenna Mare - per l'attività di trattamento, disidratazione e compressione del gas naturale estratto dai pozzi offshore e immissione nella rete di distribuzione nazionale, svolta in Comune di Ravenna, Viale Manzoni, n.601 in località Lido Adriano comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

VISTA l'istanza presentata alla SAC ARPAE di Ravenna in data 13/03/2018 e acquisita con PGRA 2018/3430 – pratica SinaDoc n. 9259/2018 - dalla Ditta **ENI SPA – Centrale Gas Ravenna Mare** (Codice Fiscale/P.IVA 00905811006), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via del Marchesato, n.13 e attività di trattamento, disidratazione e compressione del gas naturale estratto dai pozzi offshore e immissione nella rete di distribuzione nazionale, svolta in Comune di Ravenna, Viale Manzoni, n.601 in località Lido Adriano, con la quale si richiede la modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.517/2015, a seguito di modifiche alle emissioni in atmosfera provenienti dal laboratorio, mantenendo invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **9259/2018**, emerge che:

- La Ditta ENI SPA – Centrale Gas Ravenna Mare - ha presentato alla SAC in data 13/03/2018 apposita istanza di modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 517/2015 a seguito di modifiche all'assetto emissivo del laboratorio;
- Con la richiesta di modifica non sostanziale la Ditta richiede, a seguito dell'ampliamento del laboratorio analisi, l'inserimento di una postazione analisi, che verrà convogliata nel punto di emissione esistente E65 e la introduzione di ulteriori tipologie di analisi da effettuare sui campioni di acqua/glicole e su oli (petrolio greggio/gasoline);
- dato atto che con la modifica del Dlgs n.152/2006 e smi di cui al Dlgs n.183/2017, i laboratori di analisi e ricerca sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

PRESO atto di quanto dichiarato dalla Ditta, si ritiene che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 517/2015 come richiesto dalla Ditta stessa;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

### DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'ATTO**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.517/2015 del 17/02/2015, alla Ditta **ENI SPA – Centrale Gas Ravenna Mare** - per l'attività di trattamento, disidratazione e compressione del gas naturale estratto dai pozzi offshore con immissione nella rete di distribuzione nazionale, svolta in Comune di Ravenna, Viale Manzoni, n.601, Località Lido Adriano fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA **sostituisce il precedente Allegato A)** – emissioni in atmosfera, di cui al provvedimento adottato dalla Provincia di Ravenna n. 517/2015 del 17/02/2015 sopracitato, **mantenendo invariato tutto quanto non oggetto della presente modifica;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – Modificato -;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta che condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali – Invariato -

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**In merito alla valutazione di impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
  5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
  6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
  7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
  8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA ORDINARIA  
(ex art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni**

- Il gas che arriva alla centrale Ravenna Mare, proviene da diversi campi off-shore (Armida, Antares, Angela/Angelina, Ravenna Mare Sud, Porto Corsini Est e Amelia);
- La disidratazione del gas è ottenuta mediante utilizzo di glicole trietilenico e, una volta disidratato, il gas viene immesso nella rete di distribuzione;
- Le emissioni in atmosfera prodotte dalla centrale gas Ravenna Mare, derivano dalla separazione dei liquidi dal gas, dalla disidratazione, dalla termodistruzione, dalla rigenerazione del glicole, da impianti di emergenza. Nello stabilimento sono inoltre installati serbatoi contenenti: glicole trietilenico, acque semi-oleose, gasolina, gasolio e acque di strato. Tutti i serbatoi sono a tetto fisso;
- La capacità termica totale complessiva dello stabilimento, è pari a circa 19,8 MWt, prodotti dai rigeneratori, riscaldatore, termodistruttore, motocompressori, motopompe e gruppo elettrogeno. Il combustibile utilizzato è metano ad esclusione degli impianti di emergenza, per i quali viene utilizzato fuel gas e gasolio;
- nello stabilimento sono presenti emissioni, per le quali non vengono indicati limiti specifici, trattandosi di sfiati da serbatoi, sistemi di sicurezza, sistemi di emergenza e cappe laboratorio. Di seguito si indica l'elenco di tali emissioni :

**Elenco emissioni:**

Emissione E2 – Candela di alta pressione 230-V-1

Emissione E3 – Torcia di riserva al termo-distruttore (E1) 230-FD-01

Emissione E19 – Sfiato guardia idraulica serbatoio gasolina 320-T-11

Emissione E43 – Serbatoio acque oleose 560-T-10

Emissione E45 – Serbatoio acque di strato 560-T-16

Emissione E46 – Serbatoio acque di strato 560-T-1

Emissioni E47,E48 – Serbatoi glicole 310-T-2/3

Emissione E49 – Serbatoio acque semi oleose 310-T-4

Emissioni E50,E51 – Serbatoi glicole 310-T-5/6

Emissione E59 – Gruppo elettrogeno di emergenza

Emissione E61 – Candela di bassa pressione 230-V-1

Emissioni E62,E63 – Motopompe antincendio 730-PA-001/002

Emissione E64 – Motocompressore aria strumenti

Emissione E67 – Caldaia ad uso civile di potenzialità pari a 115 KW

**Emissioni E65, E66 – Cappa laboratorio analisi e aspirazione armadio laboratorio****Limiti emissioni convogliate****PUNTO DI EMISSIONE E1 - TERMODISTRUTTORE 230-F-2**

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	24	h/g
Temperatura	500	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	1200	mg/Nmc
Acido Solfidrico	10	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Sostanze Organiche (come COT)	20	mg/Nmc

### **PUNTI DI EMISSIONE E13, E14, E15 - MOTOCOMPRESSORI**

Portata massima	16500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	11,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	365	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	130	mg/Nmc
NOx	500	mg/Nmc
CO	650	mg/Nmc

### **PUNTI DI EMISSIONE E22, E23,E24 - RIGENERATORI GLICOLE DEG 560-RGI-1/2/3**

Portata massima	300	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	7,8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	180	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

### **PUNTI DI EMISSIONE E25, E26 - RIGENERATORI GLICOLE TEG 380-FZ-101/201**

Portata massima	500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Temperatura	>150	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

### **PUNTO DI EMISSIONE E28 - RISCALDATORE 410-F-1B**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8,8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	>120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**La Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione sopraindicati, ai limiti previsti dal Dlgs 183/2017 di modifica alla parte V del Dlgs n.152/2006 e smi, entro le date previste all'art.273-bis commi 5) e 6), attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili, qualora ne ricorrano le condizioni.**

#### **Prescrizioni:**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> )
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m <sup>-3</sup> )
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico

NIOSH 7903	
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 2. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 4.** La Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione ai valori limite previsti dal Dlgs 183/2017 di modifica alla parte V del Dlgs n.152/2006 e smi, entro le date previste all'art.273-bis commi 5) e 6) anche attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili qualora ne ricorrano le condizioni;
- 5.** Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento, dovranno essere annotati dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- I periodi di funzionamento dei sistemi di sicurezza e di emergenza, compresi i gruppi elettrogeni;
- Le manutenzioni da effettuare sul termo distruttore (E1), sulla candela di alta pressione (E2), sulla torcia di riserva (E3) e sull'impianto termico civile (E67), con frequenza almeno annuale.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

### Condizioni:

- Le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, recapitano in acque superficiali;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche, sono conformi a quanto previsto dalla Tabella A della DGR n. 1052/2003 e rispettano i criteri fissati dalla Tabella B, allegata alla sopracitata delibera, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti.

**La planimetria della rete fognaria, viene allegata quale parte integrante e sostanziale all'AUA.**

### Prescrizioni:

- gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali: pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico aerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, devono essere puliti periodicamente e almeno una volta all'anno da Ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia, deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- il pozzetto di prelevamento delle acque reflue domestiche deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite opportuni interventi di manutenzione.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**